SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 agosto 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero dell'università e della ricerca

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 32

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2022.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia, in Provincia di Trieste.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 4 AGOSTO 2022

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2021 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi metereologici verificatesi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle Provincie di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia, in Provincia di Trieste e con la quale sono stati stanziati euro 3.900.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021 con la quale sono state integrate di euro 1.850.000,00 le risorse stanziate con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2021 per il completamento delle attività di cui alla lettera *b)* e per gli interventi di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 luglio 2021, n. 783 recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020, hanno colpito il territorio delle Provincie di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Vista la nota del 2 novembre 2021 del Commissario delegato di cui alla sopra citata ordinanza n. 783 del 2021 con la quale è stata trasmessa la ricognizione delle misure urgenti per il completamento delle attività di cui alla lettera *b)* e per quelle relative alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 23, 24 e 25 novembre 2021 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile insieme ai tecnici della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la nota del Presidente della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia - Commissario delegato, di cui all'ordinanza 783 del 2 agosto 2021, del 14 luglio 2022 con la quale si attesta la coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione redatti, gestiti e coordinati dalla medesima regione con gli ambiti di azione relativi alla difesa del suolo e agli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico;

Atteso che gli elementi di dettaglio a conferma dell'attestazione di cui alla citata nota del Presidente della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia del 14 luglio 2022 saranno in ogni caso delineati nell'ambito della definizione puntuale dei piani degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della sopra citata ordinanza n. 783 del 2021;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Viste le note del Dipartimento della protezione civile del 7 febbraio 2022 e del 19 luglio 2022;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2021, è integrato di euro 12.300.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI

22A04709

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2022.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia ionica delle Province di Cosenza e Crotone.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 4 AGOSTO 2022

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2021 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia ionica delle Province di Cosenza e Crotone e con la quale sono stati stanziati euro 8.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 aprile 2021, n. 767 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia ionica delle Province di Cosenza e Crotone»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note del 13 ottobre 2021 e del 17 dicembre 2021 del Presidente della Regione Calabria - Commissario delegato di cui alla sopra citata ordinanza n. 767 del 2021 con le quali è stata trasmessa la ricognizione delle misure urgenti relative alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 15 e 16 novembre 2021 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile congiuntamente ai tecnici della Regione Calabria;

Vista la nota del 15 luglio 2022 del Presidente della Regione Calabria - Commissario delegato di cui alla citata ordinanza n. 767 del 2021, con la quale si attesta la coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione redatti, gestiti e coordinati dalla medesima regione con gli ambiti di azione relativi alla difesa del suolo e agli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico;

Atteso che gli elementi di dettaglio a conferma dell'attestazione di cui alla citata nota del Presidente della Regione Calabria del 15 luglio 2022 saranno in ogni caso delineati nell'ambito della definizione puntuale dei piani degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della sopra citata ordinanza n. 767 del 2021;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 7 febbraio 2022 e del 21 luglio 2022;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2021, è integrato di euro 15.160.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI

22A04710

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 giugno 2022.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 della riserva di efficacia per il programma operativo che beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020 di cui ai regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 508/2014. (Decreto n. 11/2022).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 ed il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale «Al fine di accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime Amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna Amministrazione titolare degli interventi stessi»;

Visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visti gli articoli 20, 21 e 22 del suddetto regolamento (UE) n. 1303/2013 concernenti la riserva di efficacia dell'attuazione pari al 6% delle risorse destinate al FESR e al FSE per l'Obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, in forza dei quali nel 2019 l'importo della riserva sarà definitivamente assegnata dalla Commissione mediante apposita decisione, adottata a seguito della verifica di efficacia, ai programmi e priorità che avranno conseguito i propri *target* intermedi;

Visto il regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1155/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 711/2014 della Commissione europea del 14 luglio 2014 con il quale è stato approvato il modello per i programmi operativi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C (2014) 3781 dell'11 giugno 2014 che, nel recare, all'allegato 1, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali del Fondo europeo per gli affari marittimi

e la pesca (FEAMP) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegna all'Italia un ammontare complessivo di risorse FEAMP pari ad euro 537.262.559,00;

Visto l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei in Italia adottato con decisione della Commissione europea n. 8021 *final* del 29 ottobre 2014;

Visti i commi 240 e 241 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) i quali, nel recare la disciplina dei criteri di cofinanziamento dei programmi europei 2014-2020, prevedono che, nei programmi operativi a titolarità delle regioni e delle provincie autonome, il 70 per cento della quota nazionale pubblica fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, e che la restante quota fa carico ai bilanci delle regioni e province autonome, mentre per gli interventi a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato il 100 per cento della quota nazionale pubblica fa carico al predetto Fondo di rotazione;

Vista la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il periodo di programmazione 2014-2020, ivi compresi quelli finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e relativo monitoraggio, previsti nell'Accordo di partenariato 2014-2020;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 8452 del 25 novembre 2015, con la quale è stato approvato il «Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020» per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia, il cui piano finanziario prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari ad euro 537.262.559,00 (di cui euro 32.235.754,00 a titolo di riserva di efficacia) e un corrispondente contributo nazionale pari, complessivamente, ad euro 440.845.123,00 (di cui euro 26.395.614,00 a titolo di riserva di efficacia);

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in data 17 dicembre 2015 - repertorio atti n. 224/CSR, sulla ripartizione percentuale delle risorse finanziarie di quota comunitaria del Programma operativo FEAMP 2014-2020 tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per le priorità 1, 2, 4 e 5, e per l'Assistenza tecnica, con la previsione della misura del 32,88% a favore delle misure gestite dallo Stato e del 67,12% a favore delle misure a gestione regionale o provinciale;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in data 9 giugno 2016 - repertorio atti n. 102/CSR, sull'Accordo multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nell'ambito del Programma operativo FEAMP 2014 - 2020;

Vista la successiva decisione della Commissione europea C (2018) 6576 *final* dell'11 ottobre 2018, che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, il cui piano finanziario rimodulato prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari ad euro 537.262.559,00 (di cui euro 32.235.754,00 a titolo di riserva di efficacia) e un corrispondente contributo nazionale pari, complessivamente, ad euro 442.234.011,64 (di cui euro 26.492.668,00 a titolo di riserva di efficacia);

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto con i decreti direttoriali IGRUE n. 58/2016, n. 49/2017 e n. 37/2018 all'assegnazione delle annualità 2015 e 2016, 2017 e 2018;

Considerato che la suddetta decisione C (2018) 6576 *final* dell'11 ottobre 2018 ha rimodulato gli importi già assegnati con i predetti decreti direttoriali n. 58/2016, n. 49/2017 e n. 37/2018, si è provveduto ad assegnare con il decreto direttoriale n. 6/2019 l'annualità 2019 ed a rimodulare, con il decreto direttoriale IGRUE n. 7/2019, il cofinanziamento della quota nazionale a carico del Fondo di rotazione per le annualità 2015 e 2016, 2017 e 2018;

Considerato che la modifica del Programma operativo FEAMP 2014 - 2020, proposta in data 8 ottobre 2019 ed approvata con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2020) 128 *final* del 13 gennaio 2020, non incide sulla quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione, ma varia, per l'annualità 2020, l'articolazione delle risorse finanziarie nazionali tra le sei priorità del predetto Programma operativo;

Considerato che sulla base di tale rimodulazione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ha trasmesso apposita tabella con l'evidenza dell'importo complessivo del contributo nazionale, a carico del Fondo di rotazione, sia al lordo che al netto della riserva di efficacia, ammontante, per l'annualità 2020 ad euro 50.505.355,33 (netto r. e.), assegnato con decreto direttoriale IGRUE n. 16/2020;

Vista la successiva decisione della Commissione europea C (2021) 6481 *final* del 31 agosto 2021, che modifica la decisione della Commissione europea C(2020) 128 *final* del 13 gennaio 2020, il cui piano finanziario rimodulato prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari ad euro 537.262.559,00 (di cui euro 32.235.754,00 a titolo di riserva di efficacia) e un corrispondente contributo nazionale pari, complessivamente, ad euro 442.234.011,64 (di cui euro 26.413.196,00 a titolo di riserva di efficacia) oltre all'aumento della quota a carico del Fondo di rotazione al netto della riserva di efficacia che diventa pari ad euro 335.046.723,11 a fronte dell'importo di euro 334.982.628,58 previsto nella predetta decisione del 13 gennaio 2020;

Considerata la necessità di integrare l'annualità 2020 dell'importo di euro 64.094,52 che rappresenta la differenza tra l'importo di euro 50.505.355,33 al netto della riserva di efficacia già assegnato con il predetto decreto direttoriale Igrue n. 16/2020 ed il nuovo importo rimodulato ai sensi della decisione 6481 del 2021 che ha previsto, per la stessa annualità 2020, l'aumento dell'importo ad euro 50.569.449,85 al netto della riserva di efficacia;

Visto il decreto direttoriale IGRUE n. 27/2021 che ha assegnato l'integrazione, per l'annualità 2020, dell'importo di euro 64.094,52 al netto della riserva di efficacia, richiesto con la nota n. 0532043 del 14 ottobre

2021 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Considerato, pertanto, che l'onere a carico del Fondo di rotazione previsto per la riserva di efficacia per il predetto programma operativo FEAMP 2014 - 2020 ammonta complessivamente ad euro 21.302.361,27 come specificato nella tabella redatta dal suddetto Ministero, trasmessa con la nota n. 0160578 del 7 aprile 2022;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 15 giugno 2022 tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013, riportati in premessa, per il Programma operativo che beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) di cui al regolamento UE n. 508/2014, per il periodo di programmazione 2014-2020, ammonta complessivamente ad euro 21.302.361,27.

2. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla base delle domande di pagamento inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, per le misure di rispettiva competenza, effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2022

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1214

22A04592

DECRETO 23 giugno 2022.

Finanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all'articolo 35 del regolamento UE n. 1308/2013, sostituito dall'articolo 4 del regolamento UE n. 2393/2017, annualità 2022, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 12/2022).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 ottobre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 35 del predetto regolamento (UE) n. 1308/2013, così come modificato dall'art. 4 del regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, il quale prevede

che gli Stati membri, in aggiunta al fondo di esercizio, possono concedere alle organizzazioni di produttori operanti in regioni, il cui livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è notevolmente inferiore alla media dell'Unione, un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 per cento dei contributi finanziari di cui alla lettera *a)* paragrafo 1 dell' art. 32 del citato regolamento UE n. 1308/2013;

Visto l'art. 35 del predetto regolamento (UE) n. 1308/2013, che riferendosi al livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro stabilisce che si considera notevolmente inferiore alla media dell'Unione quando il livello medio di organizzazione è stato per tre anni consecutivi, prima dell'attuazione del programma operativo, inferiore al 20 per cento del valore medio della produzione ortofrutticola regionale calcolata secondo le modalità previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 891/2017 della Commissione del 13 marzo 2017, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 1145/2018 del 7 giugno 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante modalità di applicazione relativamente al settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati ed in particolare l'art. 52, paragrafo 2, concernente il livello di organizzazione dei produttori e la definizione di «regione»;

Vista la nota 0150198 dell'1 aprile 2022, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - D.G. delle politiche internazionali e dell'Unione europea PIUE V , ha notificato alla Commissione europea l'importo dell'aiuto finanziario nazionale per l'anno 2022, da erogare alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli aventi diritto e operanti nelle regioni con basso livello di aggregazione, ai sensi dell'art. 52 del regolamento delegato (UE) n. 891/2017, come modificato dal regolamento (UE) n. 1145/2018;

Vista la nota n. 0176395 del 20 aprile 2022, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - D.G. delle politiche internazionali e dell'Unione europea PIUE V, richiede lo stanziamento di euro 1.714.599,54 per l'erogazione dell'aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, aventi diritto a norma dell'art. 35 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/87 e che il suddetto progetto è stato censito sul Sistema finanziario IGRUE, codice: 2022ORTOFRUTTA;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 15 giugno 2022 tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il finanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, previsto dall'art. 35 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, sostituito dall'art 4 del regolamento UE n. 2393/2017, per l'anno 2022, è pari ad euro 1.714.599,54.

2. Le erogazioni, a valere sulla quota di finanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -– D.G. delle politiche internazionali e dell'Unione europea PIUE V, l'AGEA e gli organismi pagatori regionali effettuano i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – D.G. delle politiche internazionali e dell'Unione europea PIUE V, comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di finanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - D.G. delle politiche internazionali e dell'Unione europea PIUE V, comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse nazionali, e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2022

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1139

22A04593

DECRETO 23 giugno 2022.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto «Support Action for Asylum Sections of Immigration Offices and Border Police Offices - S.A.A.S.» - HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0074, di cui all'assistenza emergenziale dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 516/2014 istitutivo del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020. Richiesta di integrazione. (Decreto n. 13/2022).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 21 che prevede un sostegno finanziario da parte del suddetto strumento per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione di emergenza, come definita all'art. 2, lettera *k)* del medesimo regolamento;

Visto il *Grant Agreement* HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0074 sottoscritto in data 24 ottobre 2018, tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, relativamente al progetto: «*Support Action for Asylum Sections of Immigration Offices and Border Police Offices* - S.A.A.S.» diretto allo svolgimento di attività di contrasto e gestione del fenomeno migratorio;

Considerato che detto progetto ha un costo complessivo di euro 11.949.974,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per il 90 per cento per un importo pari ad euro 10.754.976,60 e l'Italia per il restante 10 per cento pari ad euro 1.194.997,40;

Considerato che con il decreto direttoriale IGRUE, n. 26 /2019, è stato assegnato per il progetto «*Support Action for Asylum Sections of Immigration Offices and Border Police Offices* - S.A.A.S.» l'importo complessivo di euro 2.888.513,40, di cui 1.194.997,40 a titolo di cofinanziamento nazionale ed euro 1.693.516,00 quale previsione di spesa per l'IVA ;

Considerato che, la Commissione europea ha riconfermato l'efficacia dell'intervento che si sta realizzando attraverso il predetto progetto S.A.A.S., ha attribuito maggiori risorse come previsto dall'emendamento n. 6 sottoscritto in data 21 dicembre 2020, aumentando il costo complessivo del progetto ad euro 14.649.614,79 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per il 90 per cento e l'Italia per il restante 10 per cento;

Considerato che per lo stesso progetto, è stato assegnato, successivamente, con il decreto direttoriale IGRUE n. 6/2021, l'ulteriore integrazione dell'importo pari ad euro 269.964,08, a fronte dei contributi comunitari di euro 13.184.653,31, ed è stata prorogata la scadenza dei termini al 30 giugno 2021;

Considerato che il successivo emendamento n. 7 sottoscritto in data 30 giugno 2021, tra la Commissione europea ed il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, ha evidenziato, l'importante strategicità dell'intervento diretto ad assicurare il potenziamento operativo degli uffici immigrazione di tutte le questure italiane;

Considerato, inoltre, che il predetto emendamento n. 7 ha approvato altresì la rimodulazione delle percentuali di cofinanziamento del progetto «*Support Action for Asylum Sections of Immigration Offices and*

Border Police Offices - S.A.A.S.» che si riducono dal 90 al 75,77 per cento, circa, per la quota comunitaria e che aumentano dal 10 al 24,23 per cento, circa, per la quota nazionale;

Considerato che l'emendamento 7 ha previsto, per il predetto progetto S.A.A.S. l'aumento del costo complessivo per un nuovo importo pari ad euro 17.401.370,17, di cui euro 13.184.653,31 a titolo di cofinanziamento comunitario, oltre alla proroga dei termini di scadenza al 31 dicembre 2021;

Considerato che la richiesta di integrazione del cofinanziamento nazionale, al Fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987, è pari ad euro 4.216.716,86, che per effetto delle assegnazioni già effettuate e precedentemente elencate, si riduce all'importo di euro 2.751.755,38 assegnato con il decreto direttoriale IGRUE n. 25/2021;

Considerato che l'emendamento n. 8 sottoscritto in data 21 dicembre 2021, tra la Commissione europea ed il Ministero dell'interno, ha previsto la proroga dei termini di scadenza del progetto S.A.A.S. al 30 giugno 2022;

Considerato che l'emendamento n. 9 sottoscritto in data 11 marzo 2022, tra la Commissione europea ed il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, ha aumentato il costo complessivo del progetto S.A.A.S. ad euro 19.392.106,76 di cui euro 13.184.653,31 a titolo di cofinanziamento comunitario ed euro 6.207.453,45 a titolo di cofinanziamento nazionale;

Considerato che il suddetto emendamento n. 9 ha approvato altresì la rimodulazione delle percentuali di cofinanziamento, del suddetto progetto S.A.A.S., che si riducono dal 75,77 al 67,99 per cento, circa, per la quota comunitaria e che aumentano dal 24,23 al 32,01 per cento, circa, per la quota nazionale e che l'intervento sul Sistema Finanziario Igrue è censito con codice:2018PSAGGSEC021;

Vista la nota n. 0025059 del 25 marzo 2022 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare l'integrazione dell'ulteriore onere a carico dell'Italia, pari ad euro 6.207.453,45 che al netto di quanto già assegnato con i predetti decreti direttoriali IGRUE si riduce ad euro 1.990.736,59;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 15 giugno 2022, tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per il progetto «*Support Action for Asylum Sections of Immigration Offices and Border Police Offices* S.A.A.S.»-HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0074, a titolarità del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, è integrato dell'importo di euro 1.990.736,59.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 1.990.736,59 nella contabilità speciale 5968 aperta in favore del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero medesimo e in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse dell'Unione europea all'articolo I.4 del citato *Grant Agreement* HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0074, secondo le seguenti modalità:

un prefinanziamento di euro 1.592.589,27 pari all'80 per cento dell'importo a proprio carico;

una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo spettante.

3. Il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti europei e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine degli interventi il medesimo Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2022

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1213

22A04594

DECRETO 2 agosto 2022.

Aggiornamento del piano degli indicatori delle regioni e dei loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 1, dell'art. 18-*bis*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

Visto il comma 2, dell'art. 18-*bis*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il piano degli indicatori, che è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica ed è divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale;

Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede un Piano degli indicatori di bilancio tra gli strumenti di programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali;

Visto il comma 4, dell'art. 18-*bis*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che il sistema comune di indicatori di risultato delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e che l'adozione del Piano è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione del relativo decreto.

Richiamato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 che, ai sensi del richiamato art. 18-*bis* del decreto legislativo n. 118/2011, ha definito il sistema comune di indicatori di risultato delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali;

Considerato che, con riferimento al citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 si rende opportuno revisionare le modalità di calcolo previste dagli indicatori 1.1, 10.3 di cui all'allegato n. 1, dagli allegati 1.1 e 12.4 di cui all'allegato n. 2, dagli indicatori 1.1 e 9.3 di cui all'allegato n. 3, nonché dagli indicatori 1.1 e 11.4 di cui all'allegato n. 4, considerando, nella definizione dei suddetti indicatori, insieme alle entrate correnti anche le entrate in conto capitale destinate al recupero di maggiori quote di disavanzo;

Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 20 luglio 2022;

Decreta:

Articolo unico

Aggiornamento del piano degli indicatori di bilancio delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Gli indicatori 1.1 e 10.3 di cui all'allegato n. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 e gli indicatori 1.1. e 12.4 di cui all'allegato n. 2 del medesimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono modificati prevedendo al denominatore anche le entrate in conto capitale destinate al ripiano del disavanzo.

2. Gli indicatori 1.1 e 9.3 di cui all'allegato n. 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 e gli indicatori 1.1 e 11.4 di cui all'allegato n. 4 del medesimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono modificati prevedendo al denominatore anche le entrate in conto capitale destinate al ripiano del disavanzo.

3. Le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano ed i loro organismi ed enti strumentali adottano gli allegati al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 concernente il piano degli indicatori di bilancio delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali in contabilità finanziaria, aggiornati alle modifiche previste dai commi 1 e 2, a decorrere dall'esercizio 2023, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2022 e al bilancio di previsione 2023-2025.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2022

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

22A04591

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 30 giugno 2022.

Modifiche, a seguito dell'entrata in vigore il 18 novembre 2021 della comunicazione della Commissione n. C (2021) 8442, al decreto 25 giugno 2021, recante: «Misure compensative per imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 85, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», come modificato dall'art. 1, comma 649, legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visto il decreto interministeriale (MIMS/MEF) n. 262 del 25 giugno 2021, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 21 luglio 2021 con n. 2462 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento ordinario - n. 191 dell'11 agosto 2021, con cui si è data attuazione a quanto previsto dall'art. 85, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Visto l'art. 7, comma 6-*quater*, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (decreto «Sostegni – *bis*») recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106;

Vista la comunicazione della Commissione n. C (2021) 8442 del 18 novembre 2021 «Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine»;

Visto il fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'art. 85, comma 1, lettera *a)*, decreto-legge n. 104/2020, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio pubblico, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

Visto l'art. 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in base al quale, al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto, inter alia, dall'art. 85, comma 1, del predetto decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è consentita la conservazione delle risorse in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo;

Vista la decisione SA.62718 C_2021 3944 della Commissione dell'Unione europea, in ordine alla conformità degli aiuti di Stato ammontanti a 20 milioni di euro previsti dall'art. 85, comma 1, lettera *a)*, decreto-legge n. 104/2020, con la comunicazione della Commissione (C (2020) 1863) «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19», adottato il 19 marzo 2020 come modificata con la comunicazione C (2021) 564 del 28 gennaio 2021;

Vista la decisione SA.100126 C_2021/N 7990 del 4 novembre 2021 della Commissione dell'Unione europea «COVID-19: aiuti al trasporto su strada di passeggeri (modifica di SA.62718)», in ordine alla conformità dell'incremento di cinque milioni di euro degli aiuti di Stato, complessivamente ammontanti a venticinque milioni di euro, previsti dall'art. 85, comma 1, lettera *a)*, decreto-legge n. 104/2020, con la comunicazione della Commissione (C (2020) 1863) «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19», adottato il 19 marzo 2020 come modificata con la comunicazione C (2021) 564 del 28 gennaio 2021;

Considerato che il punto 32 della comunicazione della Commissione n. C (2021) 8442 del 18 novembre 2021 -sesta modifica del quadro temporaneo-, per gli aspetti che interessano la misura di cui al decreto interministeriale (MIMS/MEF) n. 262 del 25 giugno 2021, ha modificato nel quadro temporaneo, sezione 3.1, punto 22, lettera *a)*, il limite dell'importo complessivo dell'aiuto per impresa ammissibile, portandolo da 1,8 milioni di EUR a 2,3 milioni di EUR;

Considerato che il punto 33 della comunicazione della Commissione n. C (2021) 8442 del 18 novembre 2021 -sesta modifica del quadro temporaneo-, per gli aspetti che interessano la misura di cui al decreto interministeriale (MIMS/MEF) n. 262 del 25 giugno 2021, ha modificato nel quadro temporaneo, sezione 3.1, punto 22, lettera *d)*, il limite temporale per la concessione degli aiuti di Stato, portandolo dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

Modifica del decreto interministeriale n. 262 del 25 giugno 2021

1. Ai sensi della comunicazione della Commissione n. C (2021) 8442 del 18 novembre 2021 - sesta modifica del quadro temporaneo, l'ottavo capoverso delle premesse del decreto interministeriale n. 262 del 25 giugno 2021 le

parole «con la comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti «con la comunicazione della Commissione (C (2021) 8442)».

2. Ai sensi della comunicazione della Commissione n. C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 -sesta modifica del quadro temporaneo, il diciannovesimo capoverso delle premesse del decreto interministeriale n. 262 del 25 giugno 2021 le parole «entro e non oltre il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «entro e non oltre il 30 giugno 2022».

3. Ai sensi del punto 32 della comunicazione della Commissione n. C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 - sesta modifica del quadro temporaneo, all'art. 2, comma 2, primo periodo, del decreto interministeriale n. 262 del 25 giugno 2021 le parole «entro il limite di 1.800.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «entro il limite di 2.300.000 euro».

4. Ai sensi del punto 32 della comunicazione della Commissione n. C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 - sesta modifica del quadro temporaneo, all'articolo 2, comma 5, del decreto interministeriale n. 262 del 25 giugno 2021 le parole «Qualora l'importo attribuibile ad un'impresa ai sensi del comma 1 sia superiore a 1.800.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «Qualora l'importo attribuibile ad un'impresa ai sensi del comma 1 sia superiore a 2.300.000 euro».

5. Ai sensi della comunicazione della Commissione n. C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 - sesta modifica del quadro temporaneo, all'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale n. 262 del 25 giugno 2021 le parole «comunicazione della Commissione (C (2020) 1863)» sono sostituite dalle seguenti «comunicazione della Commissione (C (2021) 8442)».

6. Sono fatte salve, in ogni caso, gli atti e le attività istruttorie posti in essere con il decreto interministeriale n. 262 del 25 giugno 2021.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2022

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 2183

22A04597

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 luglio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «City Logistica società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di scioglimento con nomina del liquidatore nei confronti della società cooperativa «City Logistica società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 5.077.475,00, si riscontra una massa debitoria di euro 7.681.062,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -3.189.711,00;

Considerato che in data 3 febbraio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 25 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata dalla competente Direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «City Logistica società cooperativa», con sede in Milano (MI), codice fiscale 07302130963, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Laura Edvige Bordoli nata il 30 marzo 1960 e domiciliata in Como alla via Garibaldi n. 69, cf BRDLDD60C70F205K;

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04504

DECRETO 27 luglio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ecolog società cooperativa», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Ecolog società cooperativa» con sede in Genova, codice fiscale 02346170067, sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 34.881,00, si riscontra una massa debitoria di euro 2.082.315,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 2.047.999,00;

Considerato che in data 18 marzo 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato la rinuncia a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 25 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza e assistenza del movimento cooperativo alla quale la predetta società risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Ecolog società cooperativa», con sede in Genova, codice fiscale 02346170067, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Marchese, nato il 19 agosto 1970 e residente ad Albisola Superiore (SV) alla Via Martini n. 7/10.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04505

DECRETO 27 luglio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ecologyamo società cooperativa sociale in liquidazione», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Ecologyamo società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 2020 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 568.167,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.319.115,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -834.203,00;

Considerato che in data 11 marzo 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato la rinuncia a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del. 25 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza e assistenza del movimento cooperativo alla quale la predetta società risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Ecologyamo società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Genova, codice fiscale 02447410990, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Cinaglia, nato il 14 luglio 1967 e residente in Genova alla Piazza della Vittoria n. 15/23-A.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04506

DECRETO 27 luglio 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa casearia S. Giorgio di Monzone di Pavullo nel Frignano a responsabilità limitata», in Pavullo nel Frignano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 169/2002, con il quale la società cooperativa «Società cooperativa casearia S.Giorgio di Monzone di Pavullo

nel Frignano a responsabil1tà limitata», con sede in Pavullo nel Frignano (MO) - (codice fiscale 00170420368), aderente alla Confederazione cooperative italiane, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Maria Luisa Cantaroni è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 22 settembre 2020, con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Maria Luisa Cantaroni per l'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che il Comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 25 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza e assistenza del movimento cooperativo alla quale la predetta società risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione della dott.ssa Maria Luisa Cantaroni, deceduta, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa casearia S. Giorgio di Monzone di Pavullo nel Frignano a responsabilità limitata», con sede in Pavullo nel Frignano (MO), codice fiscale 00170420368, la dott.ssa Elena Tapetto, nata il 27 agosto 1984 e residente in Ferrara alla Via Bologna n. 93.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04507

DECRETO 1° agosto 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «CLT cooperativa logistica trasporti a r.l. in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «CLT cooperativa logistica trasporti a r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.352.956,00 si riscontra una massa debitoria di euro 1.747.102,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 421.130,00;

Considerato che in data 17 dicembre 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 28 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata dalla competente Direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «CLT cooperativa logistica trasporti a r.l. in liquidazione», con sede in Milano (MI), codice fiscale n. 10334910964, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Jacopo Marzetti, nato il 14 maggio 1982 e residente in Roma alla via Francesco Siacci n. 25.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04595

DECRETO 1° agosto 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Copoa società cooperativa agricola», in Assemini e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Copoa società cooperativa agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2019, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 61.719,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 597.672,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 215.440,00;

Considerato che la condizione di insolvenza è rilevata, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, dall'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali, nonché dalla pendenza di un'azione esecutiva immobiliare, avviata dall'istituto di credito Banca di Credito Sardo S.p.a., a causa del mancato pagamento di rate di mutuo garantite da ipoteca sui beni strumentali dell'impresa;

Considerato che in data 23 maggio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 28 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza e assistenza del movimento cooperativo alla quale risulta aderente la predetta società cooperativa;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Copoa società cooperativa agricola», con sede in Assemini (CA), codice fiscale n. 01673160923, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Corrado Caddeo, nato il 29 gennaio 1962 e residente in Cagliari (CA) alla via Figari n. 7.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04596

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

DECRETO 12 agosto 2022.

Avvio della procedura per la Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la «Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente» del Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale e del relativo Rapporto ambientale. Individuazione dell'autorità competente alla VAS. (Decreto n. 1).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», in carica fino al 31 dicembre 2026;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario di Governo limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed, in particolare:

la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;

l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 152/2006;

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la «Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente» che, come disposto all'art. 1, ha quale obiettivo quello «di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale» c.d. «Codice ambientale», di recepimento ed attuazione:

a) della su richiamata direttiva 2001/42/CE;

b) della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

Considerato che il su richiamato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, c.d. «Codice ambientale», stabilisce:

all'art. 6, comma 1, che «la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale»;

all'art. 6, comma 2, che «Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: *a)* che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori *(omissis)* della gestione dei rifiuti e delle acque, *(omissis)* e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-*bis*, III e IV del presente decreto»;

all'art. 9, comma 1, che «Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge

7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

che la «Valutazione ambientale strategica» è disciplinata al titolo II del Codice ambientale, laddove l'art. 11, recita:

al comma 1 che «La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'art. 6, commi 3 e 3-*bis*));

b) l'elaborazione del rapporto ambientale;

c) lo svolgimento di consultazioni;

d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;

e) la decisione;

f) l'informazione sulla decisione;

g) il monitoraggio»;

al comma 3 che «la fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano *(omissis)* e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso.», al fine di garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano siano presi in considerazione durante l'elaborazione dello stesso e prima della sua approvazione;

al comma 4 che «la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni»;

al comma 5 che «la VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge»;

Visto il Programma nazionale di gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale n. 257 del 24 giugno 2022 del Ministero per la transizione ecologica, con valenza per gli anni dal 2022 al 2028, che costituisce una forte innovazione nella disciplina della pianificazione della gestione dei rifiuti, fissando i macro-obiettivi, definendo i criteri e le linee guida strategiche che le regioni e le province autonome seguono nella predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e che rappresenta uno strumento di indirizzo e supporto della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti, volto a garantire la rispondenza dei criteri di pianificazione agli obiettivi della normativa comunitaria, nonché la sostenibilità, l'efficienza, efficacia, ed economicità dei sistemi di gestione dei rifiuti in tutto il territorio nazionale, in coerenza con gli obiettivi di coesione territoriale;

Considerato altresì che il Codice ambientale dispone all'art. 199, comma 1, che «Le regioni, sentite le province, i comuni (...) predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo e si applica la procedura di cui alla parte II del presente decreto in materia di VAS»;

Il predetto art. 199, al comma 3, stabilisce che «I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:

a) l'indicazione del tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, (...);

d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;

e) l'indicazione delle politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;

f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 195, comma 1, lettera *m)*»;

che la Regione Lazio, con deliberazione del 2 agosto 2019, n. 592, ha adottato la proposta di «Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio», comprensivo del rapporto ambientale ai fini della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), di cui al Codice ambientale;

che la Regione Lazio ha approvato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 27/1998, con deliberazione del consiglio regionale del 5 agosto 2020, n. 4, il «Nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio 2019-2025», quale aggiornamento del precedente Piano di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 4 del 18 gennaio 2012, n. 14;

che il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRG), che concorre all'attuazione dei programmi comunitari di sviluppo sostenibile, rappresenta lo strumento di pianificazione attraverso il quale la Regione Lazio definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare;

che il Codice ambientale dispone al comma 1 dell'art. 198 che «I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani» ed al comma 2 che gli stessi «concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti»;

con deliberazione del 13 maggio 2021, n. 44 l'Assemblea capitolina ha approvato il «Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 5 marzo 2010, n. 169, recante «Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. "Disposizioni operative in merito alle procedure di VAS"»;

Vista l'ordinanza n. 3 del 4 agosto 2022, prot. n. 64, del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, relativa alla proposta del Piano dei rifiuti di Roma Capitale e all'avvio entro il 12 agosto 2022 della procedura per la Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la «Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente» e presa d'atto della proposta del «Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale»;

Ritenuto:

di sottoscrivere la convenzione di avvalimento di cui all'art. 13 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni nella legge n. 91/2022, tra il Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e la Città metropolitana di Roma Capitale volta ad individuare il Dipartimento III ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia - aree protette della Città metropolitana stessa quale struttura competente *ratione materiae* a fornire il supporto tecnico/amministrativo per l'espletamento delle competenze di cui al su citato art. 13, comma 1;

di dare avvio alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, ai fini dell'approvazione del Piano di Gestione dei rifiuti Roma Capitale e del relativo rapporto ambientale, ai sensi di quanto disposto dagli art. 11-18 del Codice ambientale, comprensiva di:

elaborazione del rapporto ambientale;

svolgimento di consultazioni;

valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;

decisione;

informazione sulla decisione;

monitoraggio;

che la fase di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, cd «*scoping*», preliminare all'elaborazione del rapporto ambientale, è stata effettuata riferendosi ai criteri adottati dalla Regione Lazio, con determinazione della Direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti n. G01999 del 22 febbraio 2019, in occasione dell'approvazione del rapporto preliminare di Valutazione ambientale strategica (VAS), ai fini dell'aggiornamento del proprio Piano di gestione dei rifiuti;

che, pertanto, il dettaglio delle informazioni e valutazioni del contesto ambientale e delle relazioni causa-effetto con le azioni di piano, incluse nel rapporto ambientale relativo al Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale, ha adottato i criteri forniti nel documento di «*scoping*» approvato dalla Regione Lazio, con la su richiamata determinazione n. G01999/2019;

Atteso:

che i criteri indicati dalla Regione Lazio nel suddetto documento di «*scoping*» verranno utilizzati dall'autorità procedente e dalla nominanda autorità competente per l'individuazione dei soggetti da coinvolgere nel percorso di consultazione sul Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale e sul relativo rapporto ambientale;

che il Commissario straordinario individua nel Dipartimento III ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia - aree protette, la struttura tecnica preposta della Città metropolitana di Roma Capitale, l'autorità competente ai sensi degli articoli 11 e seguenti del codice ambientale;

Dato atto della visione ed approvazione della seguente documentazione di cui all'art. 13 del codice ambientale:

proposta del Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale;

rapporto ambientale;

sintesi non tecnica;

avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'art. 14, comma 1 del codice ambientale;

che il Commissario straordinario di Governo svolge le funzioni di autorità procedente di cui all'art. 11, comma 1, del Codice ambientale;

Ritenuto altresì in qualità di autorità procedente:

1) di dare avvio alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sul Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale e sul relativo rapporto ambientale;

2) di trasmettere all'Autorità competente, la seguente documentazione in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del Codice ambientale:

proposta del Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale;

rapporto ambientale;

sintesi non tecnica;

avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'art. 14, comma 1 del Codice ambientale;

3) di aprire le pubbliche consultazioni ai sensi dell'art. 14 del Codice ambientale sulla proposta di Piano rifiuti di Roma Capitale e sul relativo rapporto ambientale;

4) di disporre, a tal fine, la pubblicazione della proposta di Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale

e del relativo rapporto ambientale sul sito istituzionale di Roma Capitale nella specifica sezione «Commissario straordinario di Governo» - competenze in materia di rifiuti ai sensi del decreto-legge n. 50/2022, convertito modificazioni nella legge n. 91/2022, di cui al seguente link: https://www.comune.roma.it/web/it/commissario-straordinario-di-governo-per-il-giubileo.page nonché sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale al seguente link: https://www.cittametropolitanaroma.it/

5) di disporre la pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - di avvio della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) sul Piano rifiuti di Roma Capitale e sul relativo rapporto ambientale;

6) di disporre che eventuali osservazioni e contributi sulla proposta di Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale e sul relativo rapporto ambientale dovranno pervenire al Dipartimento III ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia - aree protette tramite PEC al seguente indirizzo: vaspianorifiutiroma@pec.cittametropolitanaroma.it entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - dell'avviso di cui al precedente punto 5);

Per quanto espresso in premessa e nei considerata, il Commissario straordinario;

Dispone

di individuare il Dipartimento III ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia - aree protette della Città metropolitana di Roma Capitale, nella persona del direttore *pro tempore* del Dipartimento, dott.ssa Rosanna Capone, quale autorità competente per la Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano rifiuti di Roma Capitale e del relativo rapporto ambientale;

Decreta:

1) L'avvio alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sul Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale e sul relativo rapporto ambientale.

2) L'apertura delle pubbliche consultazioni ai sensi dell'art. 14 del codice ambientale sulla proposta di Piano rifiuti di Roma Capitale e sul relativo rapporto ambientale;

3) La pubblicazione della proposta di Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale e del relativo rapporto ambientale sul sito istituzionale di Roma Capitale nella specifica sezione «Commissario straordinario di Governo» - competenze in materia di rifiuti ai sensi del decreto-legge n. 50/2022, convertito modificazioni nella legge n. 91/2022, di cui al seguente link: https://www.comune.roma.it/web/it/commissario-straordinario-di-governo-per-il-giubileo.page nonché sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale al seguente link: https://www.cittametropolitanaroma.it/

4) La pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - di avvio della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) sul Piano rifiuti di Roma Capitale e sul relativo rapporto ambientale.

5) Di trasmettere all'autorità competente la seguente documentazione in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del Codice ambientale:

proposta del Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale;

rapporto ambientale;

sintesi non tecnica;

avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'art. 14, comma 1 del Codice ambientale;

6) Di disporre che eventuali osservazioni e contributi sulla proposta di Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale e del relativo rapporto ambientale dovranno pervenire al Dipartimento III ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia - aree protette, tramite PEC al seguente indirizzo: vaspianorifiutiroma@pec.cittametropolitanaroma.it entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - dell'avviso di cui al precedente punto 4).

Il presente decreto è immediatamente efficace ed è pubblicato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 12 agosto 2022

Il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica
GUALTIERI

Il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti di Roma Capitale
GIACOMELLI

22A04809

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 luglio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Omega 3 EG», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 533/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1889 del 13 novembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 280 del 30 novembre 2017, con la quale la società «EG» S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Omega 3 EG» (omega-3-trigliceridi) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C(nn)»;

Vista la domanda presentata in data 28 gennaio 2022 con la quale la società «EG» S.p.a. ha chiesto la riclassificazione,

ai fini della rimborsabilità del medicinale «Omega 3 EG» (omega-3-trigliceridi) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 044916029;

Vista la delibera n. 31 del 14 luglio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OMEGA 3 EG (omega-3-trigliceridi) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«1000 mg capsule molli» - 30 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044916029 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,19 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 15,36 - nota AIFA: 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Omega 3 EG» (omega-3-trigliceridi) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Omega 3 EG» (omega-3-trigliceridi): medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 26 luglio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A04508

DETERMINA 26 luglio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Colecalciferolo DOC», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 536/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (co-

municazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409, con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 60 del 15 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 100 del 27 aprile 2021, con la quale la società DOC Generici S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Colecalciferolo DOC» (colecalciferolo) nella forma capsule molli e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn);

Vista la domanda presentata in data 15 febbraio 2022 con la quale la società DOC Generici S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Colecalciferolo DOC» (colecalciferolo) relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. n. 042754111, 042754123 e 042754135.

Vista la delibera n. 31 del 14 luglio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale COLECALCIFEROLO DOC (colecalciferolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«25.000 U.I. capsule molli» 2 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042754111 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 2,12;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,98;

nota AIFA: 96.

«25.000 U.I. capsule molli» 4 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042754123 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3,73;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,00;

nota AIFA: 96.

«50.000 U.I. capsule molli» 2 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042754135 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3,73;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,00;

nota AIFA: 96.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Colecalciferolo DOC» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Colecalciferolo DOC» (colecalciferolo): medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 26 luglio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A04509

DETERMINA 26 luglio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Omega 3 DOC», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 538/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana -Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1886 del 13 novembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 279 del 29 novembre 2017, con la quale la società DOC Generici S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Omega 3 DOC» (omega-3-trigliceridi) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn);

Vista la domanda presentata in data 8 novembre 2021 con la quale la società DOC Generici S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Omega 3 DOC» (omega-3-trigliceridi) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 044915027;

Vista la delibera n. 31 del 14 luglio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OMEGA 3 DOC (omega-3-trigliceridi) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«1000 mg capsule molli» 30 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 044915027 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 8,19;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 15,36;

Nota AIFA: 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Omega 3 DOC» (omega-3-trigliceridi) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Omega 3 DOC» (omega-3-trigliceridi): medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 26 luglio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A04510

DETERMINA 26 luglio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Omega 3 DOC Generici», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 539/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere

lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 420 del 18 aprile 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento ordinario n. 39 - Serie generale - n. 108 del 12 maggio 2014, con la quale la società Doc Generici S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale OMEGA 3 DOC GENERICI (omega-3-trigliceridi) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 8 novembre 2021 con la quale la società Doc Generici S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Omega 3 DOC generici» (omega-3-trigliceridi) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 042825036;

Vista la delibera n. 31 del 14 luglio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OMEGA 3 DOC GENERICI (omega-3-trigliceridi) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «1000 mg capsule molli» 30 capsule molli in blister Pvc/Aclar/Al - A.I.C. n. 042825036 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 8,19 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 15,36 - nota AIFA: 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Omega 3 DOC Generici» (omega-3-trigliceridi) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Omega 3 DOC Generici» (omega-3-trigliceridi): medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 26 luglio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A04511

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di eparina sodica, «Normoparin».

Estratto determina AAM/PPA n. 620/2022 del 3 agosto 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni relativamente al medicinale NORMOPARIN (A.I.C. 024928) per la descritta confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 024928119 - «25.000 UI/ 5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale;

VN2/2021/304 (*grouping* di tipo II):

variazione di tipo II, B.II.b.1.c) sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, o destinato alle forme farmaceutiche prodotte attraverso procedimenti di fabbricazione complessi:

sostituzione del sito produttore del prodotto finito.

Variazione di tipo Iain, B.II.b.1.a) sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Sito di confezionamento secondario:

sostituzione del sito di confezionamento secondario del prodotto finito.

Variazione di tipo II, B.II.b.2.c) 3. Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti. Compresi il controllo dei lotti/le prove per un medicinale biologico/immunologico, e tutti i metodi di prova applicati in questo sito sono metodi biologici, immunologici o immunochimici:

sostituzione del sito Savio Industrial S.r.l. con il sito BBraun Medical, S.A, Ronda de Los Olivares, parcela 11, Polígono Industrial Los Olivares, 23009-Jaén, Spagna, quale sito per il controllo e il rilascio dei lotti di prodotto finito.

La variazione comporta la modifica del paragrafo n. 6 del foglio illustrativo.

Produttore:

da:

Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l. - via E. Bazzano n. 14 - Ronco Scrivia (GE);

a:

B. Braun Medical, S.A. - Ronda de Los Olivares, parcela 11, Polígono Industrial Los Olivares - 23009-Jaén, Spagna.

Variazione di tipo IB, B.II.b.4.f: modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito. La scala per un medicinale biologico o immunologico è aumentata/diminuita senza modifica del procedimento (ad esempio duplicazione di una linea):

aumento della dimensione del lotto a 500 L.

VN2/2021/305 (Tipo II):

variazione di tipo II B.I.a.1.e) «Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; la modifica riguarda un principio attivo biologico o una materia prima, un reattivo o un prodotto intermedio utilizzati nella fabbricazione di un prodotto biologico o immunologico»:

introduzione di Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A. (Spagna) come sito di ri-analisi del principio attivo *heparin sodium*, subappaltato dal sito BBraun Medical, S.A., produttore del prodotto finito e responsabile per questa attività.

N1B/2021/1535 (*grouping* di tipo IB):

variazione di tipo IB, B.II.e.7.b) modifica del fornitore di elementi o di dispositivi di confezionamento (quando sono menzionati nel fascicolo). Sostituzione o aggiunta di un fornitore:

sostituzione del fornitore delle fiale per il confezionamento primario.

n. 2 variazioni di tipo IA, B.II.e.6.b) modifica di un elemento del materiale di confezionamento (primario) che non è in contatto con la formulazione del prodotto finito [ad esempio colore del tappo amovibile, codice colore sugli anelli delle fiale, protezione dell'ago (utilizzo di una plastica diversa)]:

sostituzione della serigrafia per l'etichettatura interna;

inserimento di «*colour code rings*» nelle fiale al fine di identificarne il contenuto.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codici pratica: VN2/2021/304, VN2/2021/305, N1B/2021/1535.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A. (codice SIS 2869).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04598

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Benzac»

Estratto determina IP n. 487 del 15 luglio 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BENZAC 10% gel tubo da 40 g dal Belgio con numero di autorizzazione BE125912, intestato alla società Galderma Benelux B.V., Gravinnen Van Nassauboulevard 91, 4811 BN Breda, Paesi Bassi e prodotto da Laboratoires Galderma S.A. 74540 Alby-Sur-Chéran France, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Difarmed Sociedad Limitada con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2, 08980 Sant Feliu De Llobregat - Barcellona.

Confezione: BENZAC «10% gel» tubo 40 g - codice A.I.C.: 049903026 (in base 10) 1HLXFL (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: 10 g di perossido di benzoile;

eccipienti: carbomer 940, copolimero metacrilico, glicerolo, disodio edetato, diottil sodio sulfosuccinato, silice colloidale anidra, propilene glicole (E1520), poloxamer 182, idrossido di sodio, acqua demineralizzata.

Officine di confezionamento secondario:

European Pharma B.V., Osloweg 95 A, 9723 BK, Groningen, Paesi Bassi;

Pharma Gerke Artzneimittelvertriebs GmbH Friedrich-Bergius-Str. 13, 41516 Grevenbroich, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BENZAC «10% gel» tubo 40 g - codice A.I.C.: 049903026.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BENZAC «10% gel» tubo 40 g - codice A.I.C.: 049903026.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04599

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tresiba»

Estratto determina IP n. 495 del 25 luglio 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale TRESIBA FLEXTOUCH 100 U/ML 5 PRE-FILLED PENS (5X3ML) autorizzato dall'*European medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/12/807/004, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Abacus Medicine A/S con sede legale in Vesterbrogade 149 1620 Copenhagen DK.

Confezione: «Tresiba» 100 u/ml-soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-penna preriempita (vetro) (*flextouch*)- 3 ml - 5 penne preriempite - codice A.I.C.: 049709013 (in base 10) 1HDZYP(in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione:

principio attivo: ogni ml della soluzione contiene 100 unità (U) di insulina degludec. Ogni penna preriempita inutilizzata (3 *ml)* contiene 300 unità (U) di insulina degludec;

eccipienti: glicerolo, metacresolo, fenolo, acetato di zinco, acido cloridrico, idrossido di sodio (per aggiustamento del *pH)* e acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Tresiba» 100 u/ml-soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-penna preriempita (vetro) (*flextouch*)- 3 ml - 5 penne preriempite - codice A.I.C.: 049709013.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Tresiba» 100 u/ml-soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-penna preriempita (vetro) (*flextouch*)- 3 ml - 5 penne preriempite - codice A.I.C.: 049709013.

Rrl - Su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (internista, endocrinologo, geriatra).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04600

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie di marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione; pertanto la Camera di commercio di Napoli ha revocato, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 251/1999, con determinazione dirigenziale n. 53 dell'8 febbraio 2022, i marchi assegnati alle imprese inadempienti, disponendo l'annullo degli stessi nonché la cancellazione delle imprese dal Registro degli assegnatari.

Le imprese sottoelencate, avvisate con lettera raccomandata o con pec, hanno provveduto a riconsegnare i punzoni in dotazione ovvero non li hanno consegnati tutti o in parte per smarrimento degli stessi; pertanto si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei punzoni non consegnati e/o smarriti, all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di commercio di Napoli:

marchio: 307 NA - R.E.A. 290749 - denominazione: Mondial Coral S.r.l. in liquidazione - sede: via Paolo della Valle n. 23 (Napoli) - numero punzoni non consegnati: 0 - numero punzoni consegnati: 7 - numero punzoni smarriti: 1;

marchio: 1014 NA - R.E.A. 597880 - denominazione: Gioielli di Somma Francesco - sede: piazza Roma n. 30 (Lettere) - numero punzoni non consegnati: 1 - numero punzoni consegnati: 0 - numero punzoni smarriti: 0;

marchio: 1257 NA - R.E.A. 869547 - denominazione: M.R. Gioielli di Musella Raffaela - sede: via Ernesto Capocci n. 24 (Napoli) - numero punzoni non consegnati: 1 - numero punzoni consegnati: 0 - numero punzoni smarriti: 0.

22A04606

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 luglio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0131
Yen	140,16
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,508
Corona danese	7,4435
Lira Sterlina	0,84708
Fiorino ungherese	402,05
Zloty polacco	4,776
Nuovo leu romeno	4,9389
Corona svedese	10,5265
Franco svizzero	0,9911
Corona islandese	138,9
Corona norvegese	10,2553
Kuna croata	7,513
Rublo russo	-
Lira turca	17,7225
Dollaro australiano	1,4839
Real brasiliano	5,4505
Dollaro canadese	1,3151
Yuan cinese	6,8266
Dollaro di Hong Kong	7,9528
Rupia indonesiana	15157,63
Shekel israeliano	3,5004
Rupia indiana	81,034
Won sudcoreano	1333,33
Peso messicano	20,7095
Ringgit malese	4,5113
Dollaro neozelandese	1,6432
Peso filippino	57,056
Dollaro di Singapore	1,4153
Baht tailandese	37,13
Rand sudafricano	17,383

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A04701

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 luglio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0245
Yen	141,01
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,555
Corona danese	7,4449
Lira Sterlina	0,85303
Fiorino ungherese	397,45
Zloty polacco	4,7598
Nuovo leu romeno	4,9395
Corona svedese	10,4964
Franco svizzero	0,9918
Corona islandese	138,9
Corona norvegese	10,176
Kuna croata	7,5093
Rublo russo	-
Lira turca	18,018
Dollaro australiano	1,4869
Real brasiliano	5,5454
Dollaro canadese	1,3264
Yuan cinese	6,9064
Dollaro di Hong Kong	8,0423
Rupia indonesiana	15344,49
Shekel israeliano	3,5295
Rupia indiana	81,898
Won sudcoreano	1340,33
Peso messicano	20,8552
Ringgit malese	4,559
Dollaro neozelandese	1,6456
Peso filippino	57,583
Dollaro di Singapore	1,4269
Baht tailandese	37,492
Rand sudafricano	17,457

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A04702

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 luglio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0199
Yen	140,92
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,493
Corona danese	7,4452
Lira Sterlina	0,85178
Fiorino ungherese	399,5
Zloty polacco	4,782
Nuovo leu romeno	4,9396
Corona svedese	10,4606
Franco svizzero	0,9896
Corona islandese	139,5
Corona norvegese	10,1323
Kuna croata	7,5143
Rublo russo	-
Lira turca	17,9444
Dollaro australiano	1,4767
Real brasiliano	5,5427
Dollaro canadese	1,3132
Yuan cinese	6,8892
Dollaro di Hong Kong	8,0062
Rupia indonesiana	15275,82
Shekel israeliano	3,5147
Rupia indiana	81,599
Won sudcoreano	1337,61
Peso messicano	20,8967
Ringgit malese	4,5406
Dollaro neozelandese	1,6308
Peso filippino	57,398
Dollaro di Singapore	1,4204
Baht tailandese	37,405
Rand sudafricano	17,3924

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A04703

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 luglio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0199
Yen	141,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,496
Corona danese	7,4446
Lira Sterlina	0,85545
Fiorino ungherese	400,13
Zloty polacco	4,761
Nuovo leu romeno	4,9391
Corona svedese	10,426
Franco svizzero	0,9924
Corona islandese	139,7
Corona norvegese	10,175
Kuna croata	7,52
Rublo russo	-
Lira turca	18,0327
Dollaro australiano	1,4848
Real brasiliano	5,5777
Dollaro canadese	1,3178
Yuan cinese	6,904
Dollaro di Hong Kong	8,0056
Rupia indonesiana	15342,25
Shekel israeliano	3,5203
Rupia indiana	81,451
Won sudcoreano	1337,47
Peso messicano	20,941
Ringgit malese	4,5457
Dollaro neozelandese	1,6479
Peso filippino	57,512
Dollaro di Singapore	1,4218
Baht tailandese	37,66
Rand sudafricano	17,5195

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A04704

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 luglio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,019
Yen	139,51
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,514
Corona danese	7,4443
Lira Sterlina	0,85141
Fiorino ungherese	398,3
Zloty polacco	4,7508
Nuovo leu romeno	4,9321
Corona svedese	10,4328
Franco svizzero	0,9832
Corona islandese	139,5
Corona norvegese	10,1498
Kuna croata	7,5234
Rublo russo	-
Lira turca	18,094
Dollaro australiano	1,4677
Real brasiliano	5,5821
Dollaro canadese	1,3105
Yuan cinese	6,8852
Dollaro di Hong Kong	7,9985
Rupia indonesiana	15275,69
Shekel israeliano	3,5083
Rupia indiana	81,384
Won sudcoreano	1335,66
Peso messicano	20,9595
Ringgit malese	4,5366
Dollaro neozelandese	1,6265
Peso filippino	57,24
Dollaro di Singapore	1,4151
Baht tailandese	37,392
Rand sudafricano	17,2009

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A04705

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Barbarolo, in Loiano.

Con decreto del Ministro dell'interno del 16 luglio 2022 viene soppressa la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Barbarolo, con sede in Loiano (BO), frazione Barbarolo.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canoni.

22A04469

Riconoscimento della personalità giuridica della «Casa religiosa Annunciata Cocchetti», in Brescia.

Con decreto del Ministro dell'interno del 16 luglio 2022 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della «Casa religiosa Annunciata Cocchetti», con sede in Brescia.

22A04470

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura dell'Istituto delle suore del Bambino Gesù, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno del 16 luglio 2022 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa di procura dell'Istituto delle suore del Bambino Gesù, con sede in Roma.

22A04471

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Adozione del decreto 29 aprile 2022, concernente le modalità attuative in materia di mobilità per chiamata nelle università e negli enti pubblici di ricerca.

Si comunica che il decreto ministeriale del 29 aprile 2022, prot. n. 367, registrato dalla Corte dei conti il 27 maggio 2022, al n. 1635, riguardante le modalità attuative in materia di mobilità per chiamata nelle università e negli enti pubblici di ricerca, è consultabile al seguente link https://www.mur.gov.it/it del sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

22A04607

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 401/21/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 26 ottobre 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0005797/COM-L-196 del 10 giugno 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 401/21/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa dei dottori commercialisti in data 26 ottobre 2021, concernente la determinazione, per l'anno 2021, del tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi di cui all'art. 26, comma 13, del regolamento unitario in materia di previdenza e di assistenza e del tasso annuo di capitalizzazione ai fini della totalizzazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 42/2006.

22A04601

Approvazione della delibera n. 252/2021 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 19 ottobre 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006885/GEO-L-178 del 15 luglio 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 252/2021 adottata dal consiglio di amministrazione della CIPAG in data 19 ottobre 2021, concernente l'aggiornamento dei coefficienti di rivalutazione dei redditi per la determinazione delle medie di riferimento delle pensioni decorrenti dal 1° febbraio 2021, di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 18 del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza.

22A04602

Approvazione della delibera n. 253/2021 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 19 ottobre 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006888/GEO-L-179 del 15 luglio 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 253/2021 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa geometri in data 19 ottobre 2021, concernente la rivalutazione, per l'anno 2022, dell'importo del contributo soggettivo ed integrativo minimo, dei trattamenti pensionistici nonché degli scaglioni di reddito per il calcolo della pensione.

22A04603

Approvazione della delibera n. 19/2022 adottata dal consiglio di amministrazione della Fondazione Enasarco in data 23 febbraio 2022.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006372/RAP-L-76 del 28 giugno 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 19/2022 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO in data 23 febbraio 2022, concernente la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2021-2022.

22A04604

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la Regione Valle d'Aosta.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 1° agosto 2022, è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Regione Valle D'Aosta. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale.

22A04605

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto dell'ex canale di bonifica denominato «Fosso Paoloni», in Latina.

Con decreto n. n. 250720 del 6 giugno 2022 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2022 al n. 919 è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il tratto dell'*ex* canale di bonifica denominato «Fosso Paoloni», identificato al C.T. al foglio 199, particelle 1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243, di complessivi mq 463.

22A04608

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Procedimento di Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale - Proposta adottata con ordinanza del Commissario straordinario di Governo n. 3 del 4 agosto 2022.

Il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (D.P.R. 4 febbraio 2022) con sede in: Piazza del Campidoglio n. 1, in qualità di Autorità procedente comunica l'avvio, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, della consultazione ai fini della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale.

Autorità procedente: Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 Autorità competente: Città metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento III.

La proposta di piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono depositati per la pubblica consultazione presso:

Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, Piazza del Campidoglio n. 1;

Città metropolitana di Roma Capitale, viale Giorgio Ribotta n. 41 - 00144 Roma.

La documentazione depositata è consultabile sui siti web: del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 all'indirizzo https://www.comune.roma.it/web/it/commissario-straordinario-di-governo-per-il-giubileo.page dell'Autorità competente www.cittametropolitanaroma.it

Ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 152/2006 entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque abbia interesse, può prendere visione degli elaborati relativi alla proposta di piano sopra indicato, del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Dipartimento III della Città metropolitana di Roma Capitale, viale Giorgio Ribotta n. 41 - 00144 Roma.

L'invio delle osservazioni può essere effettuato esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec vaspianorifiutiroma@pec.cittametropolitanaroma.it

22A04810

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-190) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.